



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-152.4.0.-35

L'anno 2019 il giorno 19 del mese di Febbraio il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in qualità di dirigente di Settore Beni e Servizi, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B, DEL D.LGS. N.50/2016 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI MATERIALE INGOMBRANTE DI RISULTA ASSIMILABILE ALL'URBANO PRODOTTO DAI VARI UFFICI COMUNALI E DALLE SCUOLE SITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA (CIG: Z81271B78E)

Adottata il 19/02/2019
Esecutiva dal 26/03/2019

19/02/2019

GAGGERO ANGELA ILARIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-152.4.0.-35

OGGETTO INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B, DEL D.LGS. N.50/2016 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI MATERIALE INGOMBRANTE DI RISULTA ASSIMILABILE ALL'URBANO PRODOTTO DAI VARI UFFICI COMUNALI E DALLE SCUOLE SITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA (CIG: Z81271B78E)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- il T.U. sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241;
- il D.Lgs. n. 30.03.2001 n. 165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4;
- il Decreto Legislativo n° 118 del 2011;
- la L. 98/2013;
- il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative generali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2019 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14/02/2019, immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021";

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

Premesso che:

il Settore Acquisti della Stazione Unica Appaltante deve provvedere, nell'ambito del servizio di trasporto per conto dei vari uffici della Civica Amministrazione e degli istituti scolastici siti nel territorio del Comune di Genova, al ritiro ed allo smaltimento di materiale ingombrante in disuso;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Preso atto che:

- non risulta attiva alcuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per la tipologia di servizio richiesta mentre esiste sulla piattaforma MEPA di Consip un bando per la tipologia di servizio in oggetto da utilizzare per effettuare la relativa procedura di gara,
- è stata nominata quale Rup della procedura in oggetto la Dott.ssa Mariella Ratti, funzionario del Settore Beni e Servizi della Stazione Unica Appaltante che ha già provveduto a rilasciare la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 41/90;

Ritenuto pertanto necessario:

- indire una procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 50/2016 sullo specifico bando Mepa per l'importo massimo di Euro 20.000,00 oltre Iva 22%;;
- invitare alla procedura negoziata in oggetto tutte le ditte che sono iscritte al bando Mepa di riferimento;
- le modalità di espletamento della procedura e di gestione del conseguente contratto saranno disciplinate dal documento Condizioni particolari del Servizio allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
- l'assegnazione verrà effettuata ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero utilizzando il criterio del minor prezzo, in quanto trattasi di servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- trattandosi di servizio che non prevede interferenze, non si ravvisa la necessità di redigere il DUVRI;
- di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;

Rilevato che la presente procedura non risulta frazionabile in lotti in quanto l'esiguità dell'importo a base d'asta non consentirebbe di ottenere economie di scala;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

Rilevato che il numero di CIG assegnato dalla procedura AVCP_SIMOG è Z81271B78E

**IL DIRIGENTE
DETERMINA**

1) di indire, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. una procedura negoziata per il ritiro e lo smaltimento di n. 100 tonnellate di materiale ingombrante di risulta assimilabile all'urbano prodotto dai vari uffici comunali e dalle scuole site nel territorio del Comune di Genova per l'importo massimo di Euro 20.000,00 oltre Iva 22%;;

2) di stabilire che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- l'aggiudicazione avvenga utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. C) del D.Lgs. 50/2016 in quanto procedura sotto soglia con caratteristiche standardizzate in relazione alla quale non si individuano elementi suscettibili di miglioramento in sede di gara;
 - si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;
 - trattandosi di servizio che non prevede interferenze, non si ravvisa la necessità di redigere il DUVRI
 - le modalità di espletamento della procedura e di gestione del conseguente contratto saranno disciplinate dal documento "Condizioni particolari del servizio" allegato al presente provvedimento quale parte integrante, unitamente agli altri documenti di gara (DGUE, dichiarazioni integrative al DGUE);
- 3) di invitare alla procedura negoziata in tutte le ditte che sono iscritte al bando Mepa di riferimento;
- 4) di prendere atto che è stata nominato quale Rup della procedura in oggetto la Dott.ssa Mariella Ratti, funzionario del Settore Beni e Servizi della Stazione Unica Appaltante che ha già provveduto a rilasciare la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90;
- 5) di dare atto di aver verificato l'inesistenza di situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
- 6) di prenotare a Bilancio 2019 la somma complessiva pari ad Euro **24.400,00** al Capitolo 1646 cdc 70.255 "trasporto, rimozione e smaltimento mobili e attrezzature"- Servizio Acquisti" P.d.C. 1.3.2.13.5 (**IMPE 2019/6715**)
- 7) di demandare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della presente gara;
- 8) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-152.4.0.-35
AD OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2, LETTERA B, DEL D.LGS. N.50/2016 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI
MATERIALE INGOMBRANTE DI RISULTA ASSIMILABILE ALL'URBANO PRODOTTO
DAI VARI UFFICI COMUNALI E DALLE SCUOLE SITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI GENOVA (CIG: Z81271B78E)

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE

SETTORE BENI E SERVIZI

**CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI
N. 100 TONNELLATE DI MATERIALE INGOMBRANTE DI RISULTA ASSIMILA-
BILE ALL'URBANO (CER 200307) PRODOTTO DAI VARI UFFICI COMUNALI
E DALLE SCUOLE SITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA (CIG
Z81271B78E)**

Art. 1 – Oggetto del contratto

Costituisce oggetto delle presenti Condizioni particolari il servizio di smaltimento di n. 100 tonnellate di materiale ingombrante di risulta assimilabile all'urbano (CER 200307) prodotto dai vari uffici comunali e dalle scuole site nel territorio del Comune di Genova

RUP: : dr. Mariella Ratti Funzionario del Settore Beni e Servizi della Direzione Stazione unica Appaltante – mail: segracquisti@comune.genova.it

DUVRI

Si evidenzia che in base alla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e alla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la C.A. ritiene, in relazione al presente appalto di non dover redigere il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai fini e ai sensi dei commi 3-3bis- 3ter dell'art. 7 del D.Lgs. 626/94 come modificato dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.

SPESE DI BOLLO A CARICO DITTA AGGIUDICATARIA

Si rende noto che con l'emanazione della risoluzione 96/e del 16 dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto dovuta l'imposto di bollo del valore di 16,00 euro anche sul documento di stipula del contratto sottoscritto digitalmente per le procedure di gara indette sul MEPA. Pertanto la ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto in forma digitale dovrà inviare a mezzo posta al Settore Stazione Unica Appaltante, oltre al modulo relativo alla tracciabilità dei pagamenti debitamente compilato con l'indicazione dei conti correnti su cui verranno incassate le fatture, anche una marca da bollo del valore di Euro 16,00 od attestazione di avvenuto pagamento tramite modello F23 o marca da bollo digitale

Art. 2 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta

Per agevolare la formulazione della Proposta da parte delle imprese partecipanti, la presente RDO è stata predisposta sullo specifico bando del Mepa di Consip ed è integrata dal presente documento che disciplina le Condizioni Particolari del Servizio. Dovranno allegare in procedura debitamente compilato e firmato digitalmente il DGUE e il documento "dichiarazioni integrative DGUE. Dovranno altresì indicare in piattaforma la percentuale di sconto proposta.

CIG: Z81271B78E

Requisito di partecipazione.

Per partecipare alla procedura di gara la ditta deve essere autorizzata al ritiro e smaltimento del materiale ingombrante di cui all'oggetto, indicando gli estremi del provvedimento indicare autorità emittente, numero e data del provvedimento e dell'eventuale rinnovo

Requisito di esecuzione

In caso di aggiudicazione del servizio la ditta dovrà possedere, per tutta la durata del contratto, un'ideale piattaforma, in regola con la vigente normativa, nel territorio del Comune di Genova

Art. 3 – Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/16, secondo il criterio dell'offerta più bassa individuata sulla base dell'elemento prezzo, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate .

Art. 4 – Valore e durata del servizio

L'importo totale a base di gara del servizio ammonta € 20.000,00 IVA 22% esclusa determinato dalla quantificazione di n. 100,00 tonnellate per il costo di ciascuna tonnellata posto a base di gara pari ad Euro 200,00 oltre Iva 22%

Il contratto relativo al servizio predetto avrà presumibilmente durata fino al 31.12.2019 fatto salvo l'esaurimento dell'importo contrattuale prima della scadenza predetta. L'importo totale dell'appalto sarà determinato dall'applicazione della percentuale unica di ribasso sull'importo posto a base di gara pari ad euro 20.000,00 iva esclusa corrispondente al costo di una tonnellata .

L'importo contrattuale potrà essere aumentato o ridotto nel limite del 20% d'obbligo, senza alcuna pretesa da parte della ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016

Art. 5 – Cauzione definitiva

L'Impresa risultata aggiudicataria in via definitiva della fornitura, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e successivi aggiornamenti, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad essa derivanti dalle presenti Condizioni particolari.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi di quanto previsto dall'art.93 c.7 espressamente richiamato dall'art. 103 c.1.

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all'art.103, comma 1, dell'anzidetto decreto legislativo. La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità:

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia entro 35 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva determina la revoca dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva dovrà avere durata pari a quelle del relativo contratto.

La cauzione definitiva deve permanere nella misura prevista dall'art.103 comma 5 del D. L.vo 50/2016 sopra richiamato fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o di regolare esecuzione.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte ; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 6 - Modalità dell'esecuzione del servizio.

Il servizio consiste nello smaltimento di materiale ingombrante di risulta assimilabile all'urbano (CER 200307) prodotto dai vari uffici comunali/ sfratti a cura del Comune di Genova e dalle scuole site nel territorio del Comune di Genova.

E' richiesto che la ditta proponente sia in possesso delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio in oggetto e che abbia nel territorio del Comune di Genova una piattaforma di smaltimento conforme alla vigente normativa di settore presso la quale il materiale verrà trasportato a cura del Comune di Genova tramite la ditta che effettua il servizio di facchinaggio.

La ditta dovrà rilasciare idonea documentazione attestante l'avvenuta presa in carico del materiale trasportato con l'indicazione del relativo peso.

Continuità del servizio

La ditta assegnataria dovrà garantire tutte le prestazioni oggetto delle presenti Condizioni particolari, con le modalità e le tempistiche che verranno stabilite, a prescindere da qualsiasi tipo di evento (sciopero del personale, ferie, malattie, infortuni ...) .

La ditta sarà ritenuta responsabile di eventuali danni causati a persone – a qualunque titolo presenti nelle strutture oggetto di gara – determinati da negligenza ed inottemperanza alle norme di sicurezza.

La ditta dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del proprio personale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, obbligandosi ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto dei servizi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal C.C.N.L. della categoria al tempo della stipulazione del contratto d'appalto, nonché le condizioni risultanti da ogni altro atto o contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria sollevando la stazione appaltante da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto ri-

guarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità verso terzi.

Art. 7 - Obblighi ed oneri a carico della ditta aggiudicataria

A - Obblighi nei confronti della committenza

A.1 - Obblighi pre-contrattuali

La Ditta aggiudicataria, singola o raggruppata (sia mandante che mandataria), ha l'obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto (cauzione definitiva, certificato C.C.I.A.A. in originale o copia conforme con l'indicazione dello stato di non fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata e con la dicitura di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252/1998, versamento spese contrattuali) entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento a mezzo fax della relativa richiesta.

A.2 - Obblighi di tipo prestazionale

- a) garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia
- b) provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell'esecuzione del servizio in oggetto, all'adozione di tutti i rimedi necessari ed idonei per risolvere le anomalie riscontrate.
- c) ottemperare agli obblighi di tutela della privacy

A.3 - Obblighi di comunicazione

- a) comunicare tempestivamente al Settore Beni e Servizi il nominativo del responsabile per la sicurezza;
- b) comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema di gestione del servizio, nonché a quelle di ordine generale di cui all'art. 80 del D. L.vo 50/2016

Art. 8 - Sicurezza

Norme di prevenzione, infortuni, igiene durante l'esecuzione del contratto

A) - Disposizioni in materia di sicurezza

E' fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 9 – Verifiche e controlli

Il controllo sulla corretta esecuzione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rispetto alle norme prescritte nelle presenti Condizioni particolari sarà effettuato dal stazione appaltante .

La Civica Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni particolari e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nelle presenti Condizioni particolari, l'aggiudicatario dovrà provvedere ad

eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo.

L'aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

Art.10- Inadempienze e penalità

Nel caso in cui le Direzioni/Settori utenti rilevassero inadempienze nell'esecuzione del servizio o parimenti, inadempienze venissero rilevate a seguito di sopralluoghi o verifiche effettuati dal Settore Stazione Unica appaltante o in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali, la Ditta aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di penalità, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre tre giorni dalla comunicazione della contestazione stessa.

Trascorso il termine di 3 giorni lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Responsabile del Settore Stazione Unica appaltante procederà all'applicazione della penalità mediante trattenuta dalle fatture relative al servizio contestato.

La penalità potrà essere ridotta ed eventualmente revocata nel caso in cui:

- la ditta esegua con buon esito le prestazioni contestate relativamente al servizio nel termine di due giorni lavorativi;
- la ditta invii alla Stazione Unica appaltante controdeduzioni congrue e documentate in relazione alle inadempienze contestate.

L'ammontare della sanzione non potrà essere inferiore al 10% né superiore all'ammontare complessivo dell'importo relativo al servizio contestato, a seconda della gravità e/o ripetitività dell'inadempienza contestata.

Non danno luogo a responsabilità per la ditta le interruzioni dovute a cause di forza maggiore intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori dell'impresa che la stessa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza

In ogni caso, le penali non potranno essere complessivamente superiori al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Tutte le infrazioni dovranno essere contestate all'impresa appaltatrice dal competente Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti, a mezzo fax o PEC con specificazione del tipo di prestazione non eseguita o eseguita male, ovvero delle altre particolarità delle inadempienze

Le penalità verranno detratte, a seconda dei casi, dall'incameramento totale o parziale del deposito cauzionale o direttamente dall'importo delle relative fatture o tramite altra modalità prevista dalla normativa.

In ogni caso il pagamento della penale di cui sopra non esime la ditta aggiudicataria dalla responsabilità che la stessa viene ad assumere per i danni causati con il proprio ritardo al Comune e le eventuali altre responsabilità derivanti dalle proprie inadempienze.

Art. 12 – Esecuzione in danno.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui alle presenti Condizioni particolari, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. In particolare, in caso di inadempimento della tempistica ritenuta necessaria per l'esecuzione del servizio dalla C.A. e previamente comunicata all'aggiudicatario, si riserva la facoltà di richiedere le prestazioni mancanti ad altro soggetto.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

Art. 13 - Inadempienze e risoluzione del contratto

E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla Legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro nonché gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nel Documento di Valutazione dei rischi da parte dell'Impresa appaltatrice nonché delle eventuali imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operatori.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 c. 1 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento

Il contratto potrà essere altresì risolto:

- a) per manifesta inosservanza delle norme previste dalla Legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro
- b) qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016;
- d) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/201;

All'impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Per il ripetersi di gravi inadempienze, previa le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto alla ditta salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti della ditta stessa.

In particolare si procederà alla risoluzione anticipata ed unilaterale del contratto dopo 5 inadempienze, anche non consecutive, segnalate per iscritto alla Ditta/e aggiudicataria/e nel corso dell'anno e non seguite da interventi di ripristino entro i termini prefissati.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa aggiudicataria nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della Ditta.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell'impresa.

Art. 14 - Fatture, liquidazioni e pagamenti.

La ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestate a Comune di Genova - al Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti, indicando il seguente CODICE UNICO UFFICIO: M3BUMV. Oltre a detto Codice Univoco ogni fattura dovrà contenere il codice CIG, in numero d'ordine SIB, tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota Iva, imposta totale ecc) inserendo l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" e la descrizione delle prestazioni.

La mancata annotazione della dicitura "scissione dei pagamenti" determinerà l'irregolarità della fattura che verrà scartata dal sistema e potrà comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (il Comune che, avendo ricevuto la fattura senza la corretta annotazione,

non provveda a richiedere la regolarizzazione al fornitore, è responsabile in solido con quest'ultimo).

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo del c.d. "split payment" che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

La liquidazione delle fatture è subordinata:

- all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti o che potrà essere volontariamente inviata dalla ditta assegnataria insieme alla fattura;

- all'attestazione di regolare esecuzione del servizio trasmessa dalle Direzioni/Settori utenti.

L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro **30** giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Analogamente l'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.

Art.15 – Subappalto

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e l'eventuale ricorso a tale istituto dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della documentazione di gara.

Le imprese partecipanti devono dichiarare in sede d'offerta la parte di prestazione che intendono eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n°50/2016.

L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e a quant'altro stabilito dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questo si verificherà, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, salvo ogni diritto di ripetere ogni eventuale maggiore danno dipendente da tale azione.

Art. 17 - Cessione del credito

E' consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

Art. 18 - Foro competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 19 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni particolari, valgono, in quanto compatibili, le norme del, del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.